

STATUTO dell'Associazione Culturale “Areté”

Titolo I – Definizione, Finalità e Attività dell'Ente

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione Culturale “Areté”, di seguito denominata “Associazione”, con sede nel comune di Riposto, via Francesco Baracca n. 1.
2. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti, senza alcuna modifica statutaria.
3. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Catania ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione, a decorrere dall'iscrizione all'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza nella propria denominazione l'acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie. Pertanto, dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Areté – ETS”.
5. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Caratteri dell'Associazione, Durata

1. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
2. L'Associazione è apertistica e aconfessionale, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 comma 1 lettera:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

2. In particolare, l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- a) favorire la libera ed incondizionata espressione artistica;
- b) sostenere la diffusione della cultura in tutte le sue forme;
- c) sostenere la conoscenza della pittura e di tutte le espressioni artistiche;
- d) sostenere la valorizzazione del territorio, della storia e della cultura locale in tutti i suoi aspetti.

Art. 4 – Attività

1. Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- a) incontri programmati;
- b) conferenze riservate ai Soci ed altre aperte al pubblico;
- c) pubblicazione di riviste e libri;
- d) divulgazione con mezzi digitali quali social, siti internet e di radiodiffusione delle proprie finalità e conoscenze;
- e) eventi culturali, festival, convegni, corsi, mostre, presentazioni di libri e progetti di lettura;
- f) mostre e corsi di pittura e di tutte le espressioni dell'arte;
- g) viaggi e visite guidate di carattere educativo, artistico e culturale;
- h) corsi ed eventi per favorire la prevenzione, l'integrazione, l'istruzione e la formazione;

- i) manifestazioni culturali per le scuole, i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate;
- j) Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. Inoltre, l'Associazione può:

- a) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
 - b) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
 - c) esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
3. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti con altre Associazioni ed Enti che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.
4. Per il perseguimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri Soci.
5. Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'Associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.
- 2. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.
- 3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Gli Associati

- 1. All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.
- 2. I Soci si distinguono in:
 - a. Soci Fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

- b. Soci Ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.
3. Il numero dei soci è illimitato.
 4. Possono essere Soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a 3 (tre). Tra le persone fisiche Socie si distinguono inoltre i Soci volontari dai Soci prestatori.
 5. Tra le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che, previa domanda scritta e motivata, presentata all'Associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. La suddetta domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.
4. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
5. È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli Associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generali svolte.
7. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli Associati.
8. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 – Diritti e Doveri degli Associati

1. I Soci hanno il diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - d) di esaminare i Libri sociali.
2. I Soci sono tenuti:
- a) ad adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome all'esterno, nonché nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - c) al pagamento nei termini della quota associativa.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa. La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
- 2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- 3. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
 - c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci.
- 5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto, deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

6. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
7. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di Associato dell'Associazione.
8. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Quote associative

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che, all'atto della stesura di questo Statuto, è stabilita di importo pari a €100,00 (cento/00) annuali, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.
2. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 11 – Dei Volontari ed attività di volontariato

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del Dlgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di €10,00 (dieci/00) giornalieri e €150,00 (centocinquanta/00) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. In ogni caso non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Titolo IV – Organizzazione Amministrativa

Art. 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio direttivo;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è retta dal principio del voto singolo.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti al libro Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.
4. Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Nessun Associato può rappresentare più di 3 Associati.
5. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità, l'Assemblea elegge un Segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente:
 - a) su espressa richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto al voto;
 - b) su espressa richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
8. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. La convocazione potrà essere inoltrata anche mediante comunicazione inviata con mezzi telematici (e-mail, PEC) che ne garantiscano il ricevimento da parte degli Associati.
9. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.
10. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
11. Per le votazioni, si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

12. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.
13. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
14. L'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di Associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Nel caso in cui l'Assemblea si tenga solo da remoto, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
15. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dalla stessa e dal Presidente.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate a maggioranza dei voti degli Associati presenti e rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approva il bilancio;
 - e) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sull'esclusione degli Associati;
 - g) approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - i) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
5. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

6. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel Libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, come previsto all'art. 13 del presente Statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) le modifiche allo Statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - c) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) degli Associati aderenti.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
2. È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Associati, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Possono essere eletti come componenti del Consiglio Direttivo solo quegli Associati che posseggono specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specificati dai Regolamenti dell'Associazione, secondo quanto disposto nell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 117/2017.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.
6. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea Ordinaria utile.
9. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
10. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
11. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
12. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c) redige l'eventuale programma annuale e pluriennale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - f) redige gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - h) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - i) istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
 - j) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli Associati;
 - k) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
 - p) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.
13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti, con le modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.
 15. La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.
 16. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 17. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
 18. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con le modalità di videoconferenza secondo quanto previsto per le riunioni dell'Assemblea.
 19. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione;
 - c) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
 - d) convocare e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - e) convocare e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - f) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli nella prima riunione utile alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
 - d) perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati, rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea, i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà

convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli Associati
2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 – Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato secondo quanto disposto dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli Associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di Revisione rimane in carica 3(tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti, dovrà tenere:
 - a) il Libro degli Associati;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il Libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il Libro delle adunanze dell'eventuale Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, qualora vengano nominati;
 - e) il Registro dei Volontari, qualora ve ne siano.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.

Titolo V – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul Bilancio di esercizio

Art. 23 – Il patrimonio e le entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote degli Associati;
 - b) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) attività di raccolta fondi;
 - e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
5. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Art. 24 – Anno sociale e finanziario

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.
3. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni Associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli Associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Titolo VI - Norme particolari, Liquidazione e norme transitorie finali

Art. 25 – Scioglimento

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea

nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto legislativo n.117 /2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 27 – Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.